

ALLEGATO I

SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) (1)

Gruppo	Sostanza			Potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) (1)	Potenziale di riscaldamento globale (GWP) (2)
Gruppo I	CFCl ₃	CFC-11	Triclorofluorometano	1,0	5 560
	CF ₂ Cl ₂	CFC-12	Diclorodifluorometano	1,0	11 200
	C ₂ F ₃ Cl ₃	CFC-113	Triclorotrifluoroetano	0,8	6 520
	C ₂ F ₄ Cl ₂	CFC-114	Diclorotetrafluoroetano	1,0	9 430
	C ₂ F ₅ Cl	CFC-115	Cloropentafluoroetano	0,6	9 600
Gruppo II	CF ₃ Cl	CFC-13	Clorotrifluorometano	1,0	16 200
	C ₂ FCl ₅	CFC-111	Pentaclorofluoroetano	1,0	(*)
	C ₂ F ₂ Cl ₄	CFC-112	Tetraclorodifluoroetano	1,0	4 620
	C ₃ FCl ₇	CFC-211	Eptaclorofluoropropano	1,0	(*)
	C ₃ F ₂ Cl ₆	CFC-212	Esaclorodifluoropropano	1,0	(*)
	C ₃ F ₃ Cl ₅	CFC-213	Pentaclorotrifluoropropano	1,0	(*)
	C ₃ F ₄ Cl ₄	CFC-214	Tetraclorotetrafluoropropano	1,0	(*)
	C ₃ F ₅ Cl ₃	CFC-215	Tricloropentafluoropropano	1,0	(*)
	C ₃ F ₆ Cl ₂	CFC-216	Dicloroesafluoropropano	1,0	(*)
	C ₃ F ₇ Cl	CFC-217	Cloroepptafluoropropano	1,0	(*)
Gruppo III	CF ₂ BrCl	halon-1211	Bromoclorodifluorometano	3,0	1 930
	CF ₃ Br	halon-1301	Bromotrifluorometano	10,0	7 200
	C ₂ F ₄ Br ₂	halon-2402	Dibromotetrafluoroetano	6,0	2 170
	CBr ₂ F ₂	halon-1202	Dibromodifluorometano	1,25	216
Gruppo IV	CCl ₄	CTC	Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio)	1,1	2 200
Gruppo V	C ₂ H ₃ Cl ₃ (3)	1,1,1-TCA	1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	0,1	161
Gruppo VI	CH ₃ Br	bromuro di metile	Bromometano	0,6	2,43

(1) Il presente allegato comprende le sostanze che riducono lo strato di ozono e i loro isomeri. Come previsto all'articolo 2, lettera a), le miscele contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al presente allegato sono considerate sostanze che riducono lo strato di ozono disciplinate dal presente regolamento.

Gruppo	Sostanza			Potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) (1)	Potenziale di riscaldamento globale (GWP) (2)
Gruppo VII	CHBr ₂	HBFC-21 B2	Dibromofluorometano	1,00	(*)
	CHF ₂ Br	HBFC-22 B1	Bromodifluorometano	0,74	380
	CH ₂ FBr	HBFC-31 B1	Bromofluorometano	0,73	(*)
	C ₂ HFBr ₄	HBFC-121 B4	Tetrabromofluoroetano	0,8	(*)
	C ₂ HF ₂ Br ₃	HBFC-122 B3	Tribromodifluoroetano	1,8	(*)
	C ₂ HF ₃ Br ₂	HBFC-123 B2	Dibromotrifluoroetano	1,6	(*)
	C ₂ HF ₄ Br	HBFC-124 B1	Bromotetrafluoroetano	1,2	201
	C ₂ H ₂ FBr ₃	HBFC-131 B3	Tribromofluoroetano	1,1	(*)
	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂	HBFC-132 B2	Dibromodifluoroetano	1,5	(*)
	C ₂ H ₂ F ₃ Br	HBFC-133 B1	Bromotrifluoroetano	1,6	177
	C ₂ H ₃ FBr ₂	HBFC-141 B2	Dibromofluoroetano	1,7	(*)
	C ₂ H ₃ F ₂ Br	HBFC-142 B1	Bromodifluoroetano	1,1	(*)
	C ₂ H ₄ FBr	HBFC-151 B1	Bromofluoroetano	0,1	(*)
	C ₃ HFBr ₆	HBFC-221 B6	Esabromofluoropropano	1,5	(*)
	C ₃ HF ₂ Br ₅	HBFC-222 B5	Pentabromodifluoropropano	1,9	(*)
	C ₃ HF ₃ Br ₄	HBFC-223 B4	Tetrabromotrifluoropropano	1,8	(*)
	C ₃ HF ₄ Br ₃	HBFC-224 B3	Tribromotetrafluoropropano	2,2	(*)
	C ₃ HF ₅ Br ₂	HBFC-225 B2	Dibromopentafluoropropano	2,0	(*)
	C ₃ HF ₆ Br	HBFC-226 B1	Bromoesafluoropropano	3,3	(*)
	C ₃ H ₂ FBr ₅	HBFC-231 B5	Pentabromofluoropropano	1,9	(*)
C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄	HBFC-232 B4	Tetrabromodifluoropropano	2,1	(*)	

Gruppo	Sostanza		Potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) ⁽¹⁾	Potenziale di riscaldamento globale (GWP) ⁽²⁾
	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃	HBFC-233 B3	Tribromotrifluoropropano	5,6 (*)
	C ₃ H ₂ F ₄ Br ₂	HBFC-234 B2	Dibromotetrafluoropropano	7,5 (*)
	C ₃ H ₂ F ₅ Br	HBFC-235 B1	Bromopentafluoropropano	1,4 (*)
	C ₃ H ₃ FBr ₄	HBFC-241 B4	Tetrabromofluoropropano	1,9 (*)
	C ₃ H ₃ F ₂ Br ₃	HBFC-242 B3	Tribromodifluoropropano	3,1 (*)
	C ₃ H ₃ F ₃ Br ₂	HBFC-243 B2	Dibromotrifluoropropano	2,5 (*)
	C ₃ H ₃ F ₄ Br	HBFC-244 B1	Bromotetrafluoropropano	4,4 (*)
	C ₃ H ₄ FBr ₃	HBFC-251 B1	Tribromofluoropropano	0,3 (*)
	C ₃ H ₄ F ₂ Br ₂	HBFC-252 B2	Dibromodifluoropropano	1,0 (*)
	C ₃ H ₄ F ₃ Br	HBFC-253 B1	Bromotrifluoropropano	0,8 (*)
	C ₃ H ₅ FBr ₂	HBFC-261 B2	Dibromofluoropropano	0,4 (*)
	C ₃ H ₅ F ₂ Br	HBFC-262 B1	Bromodifluoropropano	0,8 (*)
	C ₃ H ₆ FBr	HBFC-271 B1	Bromofluoropropano	0,7 (*)
Gruppo VIII	CHFCl ₂	HCFC-21 ⁽⁴⁾	Diclorofluorometano	0,040 160
	CHF ₂ Cl	HCFC-22 ⁽³⁾	Clorodifluorometano	0,055 1 960
	CH ₂ FCl	HCFC-31	Clorofluorometano	0,020 79,4
	C ₂ HFCl ₄	HCFC-121	Tetraclorofluoroetano	0,040 58,3
	C ₂ HF ₂ Cl ₃	HCFC-122	Triclorodifluoroetano	0,080 56,4
	C ₂ HF ₃ Cl ₂	HCFC-123 ⁽³⁾	Diclorotrifluoroetano	0,020 90,4
	C ₂ HF ₄ Cl	HCFC-124 ⁽³⁾	Clorotetrafluoroetano	0,022 597
	C ₂ H ₂ FCl ₃	HCFC-131	Triclorofluoroetano	0,050 30 ⁽³⁾

Gruppo	Sostanza		Potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) (1)	Potenziale di riscaldamento globale (GWP) (2)	
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂	HCFC-132	Diclorodifluoroetano	0,050	122
	C ₂ H ₂ F ₃ Cl	HCFC-133	Clorotrifluoroetano	0,060	275 (*)
	C ₂ H ₃ FCl ₂	HCFC-141	Diclorofluoroetano	0,070	46,6
	CH ₃ CFCl ₂	HCFC-141b (3)	1,1-Dicloro-1-fluoroetano	0,110	860
	C ₂ H ₃ F ₂ Cl	HCFC-142	Clorodifluoroetano	0,070	175 (*)
	CH ₃ CF ₂ Cl	HCFC-142b (3)	1-Cloro- 1,1-difluoroetano	0,065	2 300
	C ₂ H ₄ FCl	HCFC-151	Clorofluoroetano	0,005	10 (*)
	C ₃ HFCl ₆	HCFC-221	Esaclorofluoropropano	0,070	110 (*)
	C ₃ HF ₂ Cl ₅	HCFC-222	Pentaclorodifluoropropano	0,090	500 (*)
	C ₃ HF ₃ Cl ₄	HCFC-223	Tetraclorotrifluoropropano	0,080	695 (*)
	C ₃ HF ₄ Cl ₃	HCFC-224	Triclorotetrafluoropropano	0,090	1 090 (*)
	C ₃ HF ₅ Cl ₂	HCFC-225	Dicloropentafluoropropano	0,070	1 560 (*)
	CF ₃ CF ₂ CH-Cl ₂	HCFC-225ca (3)	3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano	0,025	137
	CF ₂ ClCF ₂ C-HClF	HCFC-225cb (3)	1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano	0,033	568
	C ₃ HF ₆ Cl	HCFC-226	Cloroesafluoropropano	0,100	2 455 (*)
	C ₃ H ₂ FCl ₅	HCFC-231	Pentaclorofluoropropano	0,090	350 (*)
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄	HCFC-232	Tetraclorodifluoropropano	0,100	690 (*)
	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃	HCFC-233	Triclorotrifluoropropano	0,230	1 495 (*)
	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂	HCFC-234	Diclorotetrafluoropropano	0,280	3 490 (*)
	C ₃ H ₂ F ₅ Cl	HCFC-235	Cloropentafluoropropano	0,520	5 320 (*)

Gruppo	Sostanza			Potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) ⁽¹⁾	Potenziale di riscaldamento globale (GWP) ⁽²⁾
	C ₃ H ₃ FCl ₄	HCFC-241	Tetraclorofluoropropano	0,090	450 ⁽⁴⁾
	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃	HCFC-242	Triclorodifluoropropano	0,130	1 025 ⁽⁴⁾
	C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂	HCFC-243	Diclorotrifluoropropano	0,120	2 060 ⁽⁴⁾
	C ₃ H ₃ F ₄ Cl	HCFC-244	Clorotetrafluoropropano	0,140	3 360 ⁽⁴⁾
	C ₃ H ₄ FCl ₃	HCFC-251	Triclorofluoropropano	0,010	70 ⁽⁴⁾
	C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂	HCFC-252	Diclorodifluoropropano	0,040	275 ⁽⁴⁾
	C ₃ H ₄ F ₃ Cl	HCFC-253	Clorotrifluoropropano	0,030	665 ⁽⁴⁾
	C ₃ H ₅ FCl ₂	HCFC-261	Diclorofluoropropano	0,020	84 ⁽⁴⁾
	C ₃ H ₅ F ₂ Cl	HCFC-262	Clorodifluoropropano	0,020	227 ⁽⁴⁾
	C ₃ H ₆ FCl	HCFC-271	Clorofluoropropano	0,030	340 ⁽⁴⁾
Gruppo IX	CH ₂ BrCl	BCM	Bromoclorometano	0,12	4,74

⁽¹⁾ Le cifre relative all'ODP sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente alla luce delle decisioni adottate dalle parti.

⁽²⁾ In base alla sesta relazione di valutazione, capitolo 7: *The Earth's energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity - Supplementary Material adopted by the Intergovernmental Panel on Climate Change*, salvo indicazione contraria.

^(*) La formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

⁽³⁾ Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale come prescritto dal protocollo.

⁽⁴⁾ Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018; Appendix A Summary of Abundances, Lifetimes, Ozone Depletion Potentials (ODPs), Radiative Efficiencies (REs), Global Warming Potentials (GWPs), and Global Temperature change Potentials (GTPs).

⁽⁵⁾ Valore di default, potenziale di riscaldamento globale non ancora disponibile.

ALLEGATO II

SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A), NON CONTROLLATE
NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO ⁽¹⁾

Sostanza		Potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) ⁽¹⁾	Potenziale di riscaldamento globale (GWP) ⁽²⁾
C ₃ H ₇ Br	1-Bromopropano (n-bromuro di propile)	0,02 — 0,10	0,052
C ₂ H ₅ Br	Bromoetano (bromuro di etile)	0,1 — 0,2	0,487
CF ₃ I	Trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile)	0,01 — 0,02	(*)
CH ₃ Cl	Clorometano (cloruro di metile)	0,02	5,54
C ₃ H ₂ BrF ₃	2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2-BTP)	< 0,05 ⁽³⁾	(*)
CH ₂ Cl ₂	Diclorometano (DCM)	non zero ⁽⁴⁾	11,2
C ₂ Cl ₄	Tetracloroetene (percloroetilene (PCE])	0,006 — 0,007 ⁽³⁾	(*)

⁽¹⁾ Le cifre relative all'ODP sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente alla luce delle decisioni adottate dalle parti.

⁽²⁾ In base alla sesta relazione di valutazione, capitolo 7: *The Earth's energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity - Supplementary Material adopted by the Intergovernmental Panel on Climate Change*, salvo indicazione contraria.

(*) Valore di default, GWP non ancora disponibile.

⁽³⁾ Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018; Appendix A Summary of Abundances, Lifetimes, Ozone Depletion Potentials (ODPs), Radiative Efficiencies (REs), Global Warming Potentials (GWPs), and Global Temperature change Potentials (GTPs).

⁽⁴⁾ Nuove sostanze che riducono lo strato di ozono comunicate dalle parti: Decisioni XIII/5, X/8 e IX/24 (aggiornamento maggio 2012). https://ozone.unep.org/resources?term_node_tid_depth%5B883%5D=883.

⁽¹⁾ Il presente allegato comprende le sostanze che riducono lo strato di ozono e i loro isomeri. Come previsto all'articolo 2, lettera a), le miscele contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al presente allegato sono considerate sostanze che riducono lo strato di ozono disciplinate dal presente regolamento.

ALLEGATO III

AGENTI DI FABBRICAZIONE

I processi di cui all'articolo 7 sono:

- a) uso di tetracloruro di carbonio per eliminare il cloruro di azoto nella produzione di cloro e di soda caustica;
- b) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata;
- c) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di polifenilen-tereftalamide (PPTA);
- d) uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di precursori perfluoropolieterepoliperossidici di Z-perfluoropolietere e composti difunzionali;
- e) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di cyclodime.

Il quantitativo massimo di sostanze che riducono lo strato di ozono utilizzabili come agenti di fabbricazione nell'Unione non può superare le 921 tonnellate metriche all'anno. Il quantitativo massimo di sostanze che riducono lo strato di ozono che possono essere rilasciate negli usi come agenti di fabbricazione nell'Unione non può superare le 15 tonnellate metriche all'anno.

ALLEGATO IV

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO E L'ULTERIORE FORNITURA O MESSA A DISPOSIZIONE DI
SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO PER USI ESSENZIALI DI LABORATORIO E A FINI DI ANALISI DI
CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6

1. Le sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi presentano il grado di purezza seguente:

Sostanza	%
CTC (qualità di reagente)	99,5
(1,1,1-tricloroetano)	99,0
CFC 11	99,5
CFC 13	99,5
CFC 12	99,5
CFC 113	99,5
CFC 114	99,5
Altre sostanze che riducono lo strato di ozono con punto di ebollizione > 20 °C	99,5
Altre sostanze che riducono lo strato di ozono con punto di ebollizione < 20 °C	99,0

Queste sostanze che riducono lo strato di ozono possono essere successivamente miscelate da produttori, agenti o distributori con altre sostanze chimiche controllate o non controllate ai sensi del protocollo, come è prassi negli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

2. Le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al punto 1 e le miscele contenenti dette sostanze sono fornite in contenitori richiudibili o in cilindri ad alta pressione di capienza inferiore a 3 dm³ o in ampolle in vetro di capienza di 10 cm³ o inferiore, chiaramente contrassegnate come sostanze che riducono lo strato di ozono, limitate a usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi e con l'indicazione che le sostanze usate o in eccesso devono essere raccolte e riciclate, se possibile. Se il riciclo non è possibile, devono essere distrutte.
3. Le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al punto 1 usate o eccedentarie e le miscele contenenti tali sostanze sono raccolte e riciclate, se possibile. Se il riciclo non è possibile, tali sostanze e miscele contenenti tali sostanze devono essere distrutte.

ALLEGATO V

USI CRITICI DEGLI HALON DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

Ai fini del presente allegato si intende per:

1. «data ultima», la data oltre la quale non è più consentito l'uso degli halon per estintori o impianti antincendio in attrezzature e impianti nuovi nell'applicazione interessata;
2. «attrezzature nuove», le attrezzature per le quali alla data ultima non si è verificato nessuno dei casi seguenti:
 - a) firma del relativo contratto di fornitura o di conversione;
 - b) presentazione della domanda per il rilascio dell'omologazione o certificazione di tipo presso la competente autorità di regolamentazione; per gli aeromobili, la presentazione di una domanda di certificazione di tipo si riferisce alla presentazione di una domanda di nuova certificazione di tipo;
3. «impianti nuovi», gli impianti per i quali alla data limite non si sia verificato nessuno dei seguenti casi:
 - a) firma del relativo contratto di sviluppo;
 - b) presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione di pianificazione presso l'autorità di regolamentazione competente;
4. «data limite», la data oltre la quale gli halon non devono più essere usati nell'applicazione interessata e entro la quale gli estintori o i sistemi antincendio contenenti halon devono essere smantellati;
5. «inertizzazione», prevenzione dell'innesco della combustione di un'atmosfera infiammabile o esplosiva tramite l'aggiunta di un diluente o di un agente inibitore;
6. «spazio di norma occupato», lo spazio protetto nel quale, per assicurare il funzionamento efficace delle apparecchiature o dell'impianto, è necessaria la presenza continuativa, o pressoché continuativa, di membri del personale; per le applicazioni militari, il regime di occupazione dello spazio protetto è quello applicabile in caso di combattimento;
7. «spazio di norma inoccupato», lo spazio protetto occupato solo per periodi limitati, specialmente per operazioni di manutenzione, e in cui per assicurare il funzionamento efficace delle apparecchiature o dell'impianto non è necessaria la presenza continuativa di persone.

USI CRITICI DEGLI HALON					
Applicazione				Data ultima (31 dicembre dell'anno indicato)	Data limite (31 dicembre dell'anno indicato)
Categoria di apparecchiature o di impianti	Finalità	Tipo di estintore	Tipo di halon		
1. Nei veicoli militari terrestri	1.1. Protezione dei compartimenti mac- chine	Sistema fisso	1301 1211 2402	2010	2035
	1.2. Protezione del vano equipaggio	Sistema fisso	1301 2402	2011	2040
2. Sulle navi militari di superficie	2.1. Protezione dei compartimenti mac- chine di norma occu- pati	Sistema fisso	1301 2402	2010	2040

USI CRITICI DEGLI HALON					
Categoria di apparecchiature o di impianti	Applicazione			Data ultima (31 dicembre dell'anno indicato)	Data limite (31 dicembre dell'anno indicato)
	Finalità	Tipo di estintore	Tipo di halon		
	2.2. Protezione dei vani motore di norma innocuati	Sistema fisso	1301 1211 2402	2010	2035
	2.3. Protezione dei compartimenti elettrici di norma innocuati	Sistema fisso	1301 1211	2010	2030
	2.4. Protezione delle centrali di comando	Sistema fisso	1301	2010	2030
	2.5. Protezione delle sale delle pompe di alimentazione	Sistema fisso	1301	2010	2030
	2.6. Protezione dei locali adibiti al deposito di liquidi infiammabili	Sistema fisso	1301 1211 2402	2010	2030
3. Nei sottomarini militari	3.1. Protezione dei compartimenti macchine	Sistema fisso	1301	2010	2040
	3.2. Protezione delle centrali di comando	Sistema fisso	1301	2010	2040
	3.3. Protezione dei locali dei generatori diesel	Sistema fisso	1301	2010	2040
	3.4. Protezione dei vani elettrici	Sistema fisso	1301	2010	2040
4. Sugli aeromobili	4.1. Protezione delle stive di norma innocuate	Sistema fisso	1301 1211 2402	2024	2040

USI CRITICI DEGLI HALON					
Categoria di apparecchiature o di impianti	Applicazione			Data ultima (31 dicembre dell'anno indicato)	Data limite (31 dicembre dell'anno indicato)
	Finalità	Tipo di estintore	Tipo di halon		
	4.2. Protezione delle cabine e del vano equipaggio	Estintore portatile	1211 2402	2014	2025
	4.3. Protezione delle gondole motore e dei motori ausiliari	Sistema fisso	1301 1211 2402	2014	2040
	4.4. Inertizzazione dei serbatoi	Sistema fisso	1301 2402	2011	2040
	4.5. Protezione degli scomparti per il carico a secco (dry bay)	Sistema fisso	1301 1211 2402	2011	2040
5. Nei sistemi di comando e di comunicazione terrestri fondamentali per la sicurezza nazionale	Protezione degli spazi di norma occupati	Sistema fisso	1301 2402	2010	2025

ALLEGATO VI

COMUNICAZIONE DEI DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24

1. Ai fini del presente allegato, per «produzione» si intende la quantità di sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte intenzionalmente o inavvertitamente, anche come sottoprodotto, salvo se distrutto nell'ambito del processo di fabbricazione o secondo una procedura documentata conformemente al presente regolamento e al diritto dell'Unione e nazionale sui rifiuti, ma non comprende le quantità riciclate o rigenerate.
2. Per ciascuna sostanza che riduce lo strato di ozono, ciascun produttore comunica separatamente i dati seguenti:
 - a) la produzione totale;
 - b) la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nell'Unione, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agenti di fabbricazione e per altri usi;
 - c) la produzione ai fini degli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione;
 - d) la produzione ai fini degli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di un'altra parte del protocollo;
 - e) le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e distrutti di sottoprodotti di cui al punto 1;
 - f) gli stock detenuti all'inizio e alla fine del periodo di comunicazione;
 - g) le operazioni di acquisto e di vendita ad altre imprese dell'Unione;
 - h) le emissioni, comprese quelle relative alla produzione, alla sottoproduzione, allo stoccaggio e al trasporto, compreso il trasferimento da un contenitore all'altro.
3. Per ciascuna sostanza che riduce lo strato di ozono, ciascun importatore comunica separatamente i dati seguenti:
 - a) le quantità immesse in libera pratica, indicando separatamente le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi e per la distruzione; gli importatori che hanno importato le sostanze che riducono lo strato di ozono a fini di distruzione comunicano anche la destinazione o le destinazioni finali effettive per ciascuna delle sostanze in questione, indicando separatamente per ciascuna destinazione la quantità di ciascuna sostanza e il nome e l'indirizzo dell'impianto di distruzione cui la sostanza è stata consegnata;
 - b) le quantità importate in base ad altri regimi doganali, con indicazione separata del regime doganale pertinente e degli usi designati;
 - c) le quantità di sostanze usate importate per essere riciclate o rigenerate;
 - d) gli stock detenuti all'inizio e alla fine del periodo di comunicazione;
 - e) le operazioni di acquisto e di vendita ad altre imprese dell'Unione;
 - f) il paese d'origine.
4. Per ciascuna sostanza che riduce lo strato di ozono, ciascun esportatore comunica separatamente i dati seguenti:
 - a) le quantità di tali sostanze esportate, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi e quelle per usi critici;
 - b) gli stock detenuti all'inizio e alla fine del periodo di comunicazione;
 - c) le operazioni di acquisto e di vendita ad altre imprese dell'Unione;
 - d) il paese di destinazione.

5. Ogni impresa che distrugge sostanze che riducono lo strato di ozono e che non rientrano nel punto 2, lettera e), del presente allegato comunica i dati seguenti, separatamente per ciascuna sostanza:
- le quantità distrutte, precisando a parte le eventuali quantità contenute in prodotti o apparecchiature e le eventuali quantità generate come sottoprodotti e distrutte, sulla base delle informazioni, se disponibili, fornite dai produttori o dagli importatori;
 - gli stock, detenuti all'inizio e alla fine del periodo di riferimento, in attesa di essere distrutti, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;
 - la tecnologia impiegata per la distruzione;
 - le emissioni, comprese quelle connesse alla distruzione, allo stoccaggio e al trasporto, compreso il trasferimento da un contenitore all'altro.

Ogni impresa che distrugge le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e che non rientrano nel punto 2, lettera e), comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione.

6. Ogni impresa che utilizza sostanze che riducono lo strato di ozono come materia prima o come agente di fabbricazione comunica i dati seguenti separatamente per ciascuna sostanza:
- le quantità usate come materia prima o agente di fabbricazione;
 - gli stock detenuti all'inizio e alla fine del periodo di comunicazione;
 - i tipi di usi come materia prima e i processi e le eventuali emissioni, comprese quelle connesse al trasporto e allo stoccaggio, compreso il trasferimento da un contenitore all'altro.

Ogni impresa che utilizza le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I come materia prima o come agente di fabbricazione comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione.

—

ALLEGATO VII

SISTEMA DI RILASCIO DI LICENZE

1. Ai fini della registrazione nel sistema di licenze di cui all'articolo 16, le imprese trasmettono alla Commissione le informazioni seguenti:
 - a) i recapiti dell'impresa, compreso un numero di telefono, il nome figurante nei documenti ufficiali pertinenti e l'indirizzo completo, anche, se del caso, del rappresentante esclusivo di cui all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma;
 - b) il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);
 - c) il nome completo e l'indirizzo elettronico della persona di contatto dell'impresa, compreso, se pertinente, il rappresentante esclusivo di cui all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma;
 - d) la descrizione delle attività dell'impresa (precisando se l'impresa è importatrice o esportatrice di sostanze che riducono lo strato di ozono);
 - e) la conferma scritta dell'intenzione dell'impresa di registrarsi, che attesta la correttezza ed esattezza delle informazioni fornite nel sistema di licenze, firmata da un titolare effettivo o da un dipendente dell'impresa autorizzato a rendere dichiarazioni giuridicamente vincolanti per conto dell'impresa e, se pertinente, anche dal rappresentante esclusivo dell'impresa di cui all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma;
 - f) altre informazioni necessarie per individuare il formato giuridico o finanziario o le specifiche aziendali dell'impresa.

2. Per poter presentare domanda di licenza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 3, le imprese trasmettono alla Commissione le informazioni seguenti in un formato elettronico previsto dal sistema di licenze:
 - a) nel caso di importazioni o esportazioni di sostanze che riducono lo strato di ozono, la descrizione di ciascuna di tali sostanze, compresi:
 - i) il nome della sostanza e l'uso previsto;
 - ii) il numero di classificazione tariffaria delle merci della tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC);
 - iii) se la sostanza è contenuta in una miscela;
 - b) nel caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento si basa su tali sostanze:
 - i) il tipo dei prodotti e delle apparecchiature e l'uso previsto;
 - ii) il nome della sostanza;
 - iii) il numero di classificazione tariffaria delle merci nella TARIC;
 - c) nel caso di importazioni di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I o di prodotti e apparecchiature destinati ad essere distrutti, il nome e l'indirizzo dell'impianto o degli impianti di distruzione;
 - d) altre informazioni ritenute necessarie ai fini della corretta attuazione delle regole di importazione ed esportazione previste dal presente regolamento e per conformarsi agli obblighi internazionali.

ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1005/2009	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, punto 1)	–
Articolo 3, punto 2)	–
Articolo 3, punto 3)	–
Articolo 3, punto 4)	–
Articolo 3, punto 5)	–
Articolo 3, punto 6)	–
Articolo 3, punto 7)	–
Articolo 3, punto 8)	–
Articolo 3, punto 9)	–
Articolo 3, punto 10)	–
Articolo 3, punto 11)	Articolo 3, punto 1)
Articolo 3, punto 12)	Articolo 3, punto 2)
Articolo 3, punto 13)	Articolo 3, punto 7)
Articolo 3, punto 14)	Allegato VI, punto 1)
Articolo 3, punto 15)	–
Articolo 3, punto 16)	–
Articolo 3, punto 17)	–
Articolo 3, punto 18)	Articolo 3, punto 3)
Articolo 3, punto 19)	Articolo 3, punto 4)
Articolo 3, punto 20)	Articolo 3, punto 5)
Articolo 3, punto 21)	Articolo 3, punto 6)
Articolo 3, punto 22)	–
Articolo 3, punto 23)	Articolo 3, punto 8)
Articolo 3, punto 24)	Articolo 3, punto 9)
Articolo 3, punto 25)	Articolo 3, punto 10)
Articolo 3, punto 26)	Articolo 3, punto 11)
Articolo 3, punto 27)	–
Articolo 3, punto 28)	–
Articolo 3, punto 29)	–
Articolo 3, punto 30)	Articolo 3, punto 14)
Articolo 3, punto 31)	Articolo 3, punto 13)
Articolo 4	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Regolamento (CE) n. 1005/2009	Presente regolamento
Articolo 5, paragrafo 3	–
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1 e articolo 11, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 6
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 4, primo comma	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 4, secondo e terzo comma	Allegato III
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 9	Articolo 12
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 3, primo e secondo comma	Articolo 15, paragrafo 5
Articolo 10, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 10, paragrafi da 4 a 8	–
Articolo 11	–
Articolo 12, paragrafo 1	–
Articolo 12, paragrafo 2	–
Articolo 12, paragrafo 3	articolo 10, paragrafi 1 e 2
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 14	–
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a d)	Articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a d)
Articolo 15, paragrafo 2, lettera e)	–
Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), prima frase	Articolo 13, lettera f)
Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), seconda e terza frase	–
Articolo 15, paragrafo 2, lettera g)	Articolo 13, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 15, paragrafo 2, lettera h)	Articolo 13, paragrafo 1, lettera i)
Articolo 15, paragrafo 2, lettera i)	Articolo 13, paragrafo 1, lettera j)
Articolo 15, paragrafo 2, lettera j)	Articolo 13, paragrafo 1, lettera h)
Articolo 15, paragrafo 2, lettera k)	–

Regolamento (CE) n. 1005/2009	Presente regolamento
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 16	–
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafo 2
articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b) e c)	Articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
articolo 17, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 14, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 17, paragrafo 2, lettera e)	Articolo 14, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 17, paragrafo 2, lettera f)	Articolo 14, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 17, paragrafo 2, lettere da g) a h)	–
Articolo 17, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 17, paragrafo 4	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 3	Allegato VII, punto 2
Articolo 18, paragrafo 4	Articolo 16, paragrafo 5
Articolo 18, paragrafo 5	Articolo 16, paragrafo 7
Articolo 18, paragrafo 6, frase introduttiva	Articolo 16, paragrafo 8
Articolo 18, paragrafo 6, lettere a) e b)	–
Articolo 18, paragrafo 7	–
Articolo 18, paragrafo 8	–
Articolo 18, paragrafo 9	Articolo 16, paragrafo 13
Articolo 19	Articolo 18
Articolo 20	Articolo 19
Articolo 21	–
Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 22, paragrafo 2	Articolo 20, paragrafo 6
Articolo 22, paragrafo 3	–
Articolo 22, paragrafo 4, primo comma	Articolo 20, paragrafo 5
Articolo 22, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 20, paragrafo 7
Articolo 22, paragrafo 5, primo comma	Articolo 20, paragrafo 8
Articolo 22, paragrafo 5, secondo e terzo comma	–
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 23, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 23, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 5
Articolo 23, paragrafo 4, primo comma, prima frase	Articolo 21, paragrafo 6
Articolo 23, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, e secondo comma	–
Articolo 23, paragrafo 5	Articolo 21, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1005/2009	Presente regolamento
Articolo 23, paragrafo 6	Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 23, paragrafo 7	–
Articolo 24, paragrafo 1	–
Articolo 24, paragrafo 2	–
Articolo 24, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 25	Articolo 28
Articolo 26	Articolo 23
Articolo 27, paragrafo 1	Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 27, paragrafi da 2 a 6	Allegato VI
Articolo 27, paragrafo 7	–
Articolo 27, paragrafo 8	Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 27, paragrafo 9	Articolo 24, paragrafo 3
Articolo 27, paragrafo 10	Articolo 24, paragrafo 4
Articolo 28, paragrafo 1, prima frase	Articolo 26, paragrafo 1
Articolo 28, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 28, paragrafo 2	–
Articolo 28, paragrafo 3	Articolo 25, paragrafo 6
Articolo 28, paragrafo 4	Articolo 26, paragrafo 7
Articolo 28, paragrafo 5	Articolo 26, paragrafo 5
Articolo 29	Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 30	Articolo 31
Articolo 31	Articolo 32
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	–
Allegato V	Allegato IV
Allegato VI	Allegato V
Allegato VII	–
Allegato VIII	Allegato VIII